COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO VERBALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dal Bello Federico

DETERMINAZIONE N. 2143 DEL 14/06/2024

OGGETTO: DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOLEGGIO E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE PER LA RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI DI VELOCITA'

IL DIRIGENTE

Premesso che, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 298 del 03/12/2020, era stato affidato con determina dirigenziale n. 2914/2020 alla società *in house* AS2 S.r.l., Azienda Servizi Strumentali di Rovigo, il servizio di noleggio e manutenzione delle apparecchiature per la rilevazione delle violazioni ai limiti di velocità per il triennio 2021-2023 con scadenza al 31 dicembre 2023;
Precisato che con determinazione dirigenziale n. 3998 del 5/12/2023 era stata disposta una proroga di sei mesi del servizio di noleggio in attesa della soluzione delle questioni sollevate dall'amministrazione comunale in merito alla sussistenza del controllo analogo dell'ente sulla società partecipata, controllo che, in base alla normativa in materia di appalti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023, costituisce requisito necessario per l'affidamento dei servizi strumentali secondo il modulo in *house providing*;
Rilevato che le problematiche sopra indicate sono state oggetto di svariate discussioni tra le parti che hanno portato ad una soluzione solo parziale delle complesse questioni attinenti il controllo analogo congiunto rendendo quindi non ipotizzabile allo stato attuale l'instaurazione di un nuovo e diverso affidamento *in house providing*;
Precisato che:

- l'utilizzo delle apparecchiature fisse per la rilevazione delle violazioni ai limiti di velocità è stato oggetto di valutazioni a seguito dell'ordinanza n. 10505/2024 della Suprema Corte di Cassazione nella quale è stato sottolineato che le rilevazioni delle apparecchiature possono essere considerate fonti di prova del superamento dei limiti di velocità solo se effettuate con apparecchiature debitamente omologate secondo le disposizioni dell'art. 142, comma 6, del codice della strada, non ritenendo sufficiente la sola approvazione delle stesse in difformità all'orientamento dato con specifiche circolari dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ;
- la normativa di riferimento data dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione non prevede specifiche norme per i requisiti e la procedura di omologazione per cui, attualmente, a causa della lacuna normativa che ne deriva, non sono rinvenibili nel mercato delle apparecchiature rispondenti alle condizioni indicate dalla

suprema Corte di Cassazione nella sopra richiamata ordinanza, potendo invece essere reperite solo apparecchiature approvate;

- l'impiego di tali apparecchiature risulta strumento di rilevante importanza per garantire la sicurezza stradale nei tratti ove il controllo della velocità da parte delle pattuglie operative risulta eccessivamente pericoloso per l'incolumità degli agenti;

Rilevato che in questo momento risulta non ragionevole procedere mediante nuovo affidamento con la sostituzione degli apparecchi di rilevazione della velocità con altri di analoghe caratteristiche che non rispondono ai requisiti indicati dalla Corte di Cassazione relativamente alla omologazione;
Dato atto che la sostituzione degli impianti quale onere a carico dell'affidatario del servizio risulta essere particolarmente gravoso non solo perché onerosa in termini economici ma anche perché deve essere accompagnata da una dettagliata progettazione tecnica, per cui appare più ragionevole attendere che venga preventivamente risolta la questione attraverso un intervento normativo in merito alle caratteristiche delle apparecchiature e procedere successivamente con l'installazione di impianti rispondenti ai requisiti di nuova emissione;
Rilevato inoltre che è ragionevole ritenere che il legislatore intervenga in tempi brevi con l'emanazione di precise norme in materia di omologazione delle apparecchiature sopracitate;
Ritenuto quindi opportuno, in attesa dei sopra indicati interventi normativi attinenti i requisiti delle apparecchiature richiesti per la omologazione, prorogare il servizio di noleggio già in essere con la società AS2 s.r.l. alle medesime condizioni stabilite con la determinazione n. 2914/2020, mantenendo invariate le apparecchiature installate;
Tenuto conto del fatto che non si è in grado di ipotizzare il tempo necessario per l'intervento normativo e, di conseguenza, del tempo per effettuare ulteriori conseguenti valutazioni in merito alla predisposizione di nuovi impianti, si ritiene ragionevolmente congruo un periodo di proroga di sei mesi con termine al 31/12/2024;
Ritenuto quindi opportuno disporre la proroga del servizio di noleggio e manutenzione delle apparecchiature per la rilevazione delle violazioni ai limiti di velocità per un periodo di sei mesi con termine al 31/12/2024 già in essere con la società AS2 s.r.l. alle medesime condizioni ed accordi contenute nella determinazione di affidamento del servizio n. 2914 del 17/12/2020;
Dato atto che, come precisato nella Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Anac, aggiornata da ultimo con deliberazione n. 585 del 19 dicembre 2023, sono escluse dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 le movimentazioni di denaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da società *in house* di cui al D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016;

Precisato che per il presente provvedimento non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973 trattandosi di operazioni contabili a favore di società a totale partecipazione pubblica, come espressamente indicato dal Ministero dell'Economia e Finanza nella circolare n. 22 del 29/07/2008;

Preso atto che:

- la società, risulta in regola con i versamenti contributivi, come documentato dal relativo DURC, scaricato dal sito http://www.inps.it (Protocollo INPS_41235161 del 05/06/2024 con scadenza validità il 03/10/2024) e depositato in atti della Segreteria Comando;

- il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, co.1 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009.

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Rovigo n. 43 del 11/11/2022, con il quale, a seguito della Deliberazione di Giunta n. 48 del 04/03/2021, al sottoscrittore del presente atto viene conferito l'incarico dirigenziale relativo al Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario del Comune di Rovigo n. 4 del 05/03/2024, che conferma la validità ed efficacia del Decreto sindacale n. 43/2019 relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali;

Visto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Commissario Federico Dal Bello, in qualità di "Responsabile di procedimento" designato con Decreto Dirigenziale n. 1 del 03/01/2023;

Visti:

- il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, art.183, "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata, art. 27;
- il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 29/12/2023 avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2024/2026, relativa nota di aggiornamento al DUP 2024/2026, Bilancio di Previsione esercizio 2024/2026 e relativi allegati";
- la Delibera di Giunta n. 6 del 18/01/2024 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazioni dotazioni Finanziarie" dichiarata i.e.;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 01/02/2024 avente ad oggetto: "Piano integrato di attività e organizzazione 2024/2026" dichiarata i.e.;

Atteso che ai sensi dell'art.191, co. 1, TUEL, alla società AS2 srl (P. Iva/C.F.: 01396160291) saranno comunicati il numero del presente provvedimento e il numero dell'impegno con cui si farà fronte alla spesa in questione;

DETERMINA

1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate;
2) di prorogare l'affidamento del servizio disposto con la determinazione dirigenziale n. 2914 del 17.12.2020 alla società AS2 s.r.l fino al 31.12.2024, alle medesime condizioni contrattuali concordate con l'affidamento in essere in base alle quali è previsto per il servizio di noleggio e manutenzione delle apparecchiature per la rilevazione delle violazioni ai limiti di velocità un canone mensile di euro 1.300,00 oltre IVA, per ogni apparecchiatura;
3) di impegnare a favore della società AS2 srl (P. Iva/C.F.: 01396160291) con sede in Via della Resistenza 4, Rovigo (RO) la somma complessiva di euro 57.096,00 IVA inclusa al 22 % per la proroga del servizio di noleggio e manutenzione delle apparecchiature per la rilevazione delle violazioni ai limiti di velocità fino al 31.12.2024;
4) di dare atto che alla spesa complessiva di 57.096,00 (Iva inclusa al 22 %) viene fatto fronte con i fondi di cui al cap. cap. 120140/1400 – "NOLEGGIO RILEVATORI NEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E RILEVATORI DI VELOCITÁ" - (P. Fin. 1.03.02.07.999 "Altri costi sostenuti per l'utilizzo di beni di terzi n.a.c.") – Bilancio 2024;
5) di precisare che la liquidazione della fattura elettronica emessa da AS2 srl, avverrà con mandato a 30 giorni dal ricevimento del documento contabile, qualora non vi siano contestazioni o reclami in ordine allo svolgimento del servizio e la società risulti in regola con i versamenti contributivi (DURC);
6) di dare atto che l'ufficio ragioneria applicherà ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014, art. 1, co. 629) l'Istituto dello split payment trattandosi di fattura emessa a partire

dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA (= 10.296,00 euro), per versarla direttamente allo Stato;
7) di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
8) di dare atto, altresì, che la pubblicazione del presente atto all'albo online del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
9) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e nel sito web dell'Ente, alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti/ Provvedimenti dei dirigenti.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Alfonso Cavaliere

Documento sottoscritto con firma digitale